

STATUTO

Le Vie dell'Orto APS



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, un'Associazione avente la seguente denominazione: **"Le Vie dell'Orto APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2

(Valori e Principi)

L'Associazione adotta la terminologia soci@, associat@ e comunque utilizza la @ come forma neutra con riferimento alle persone di qualsiasi sesso.

L'Associazione, a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e si è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di soci@ e terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della dignità e della libertà dei soci@.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed è ispirata:

- alle norme del proprio ordinamento interno;
- ai valori della Carta di Comunità associativa;
- ai principi dello sviluppo sostenibile e ai Sustainable Development Goals;
- ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci@, senza distinzione di sesso, di cittadinanza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e religiose, di condizioni personali e sociali;
- al manifesto sul futuro del cibo, redatto dalla Commissione Internazionale per il Futuro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura;
- alla Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associat@, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associat@ o delle persone aderenti agli enti associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse Sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, Sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone in particolare di:

- perseguire i valori e mettere in pratica le azioni della Carta di Comunità;
- favorire e promuovere la fruizione etica, consapevole, responsabile e critica dei beni;
- avviare modelli economici basati sulla cooperazione, l'autogestione e la solidarietà;
- perseguire un sistema di garanzia partecipata e l'autodeterminazione alimentare;
- sviluppare rapporti con i produttori basati sulla fiducia e sul sostegno reciproco;

- acquistare prevalentemente in modo diretto dai produttori@;
- distribuire prodotti e servizi sostenibili di alta qualità alle migliori condizioni possibili ai soci@, con riserva di vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento;
- realizzare uno o più empori di comunità e di prossimità;
- avviare progetti di produzione, manipolazione e trasformazione dei beni;
- somministrare cibo e bevande, anche alcoliche;
- difendere la biodiversità, l'agroecologia, la multiculturalità e l'economia di prossimità;
- promuovere e sostenere Comunità del Cibo locali;
- perseguire lo sviluppo sostenibile e i Sustainable Development Goals;
- favorire lo sviluppo della cooperazione distribuendo anche prodotti provenienti dalle filiere del commercio equo e solidale;
- creare un luogo di scambio, partecipazione e aggregazione, punto di riferimento per sostenere e promuovere il territorio e i suoi abitanti@;
- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi;
- organizzare servizi e iniziative sociali, culturali e ricreative utili alle comunità locali;
- utilizzare gli spazi sociali, anche per favorire progetti e iniziative sostenibili;
- diffondere i principi della finanza etica, di scambi non monetari e l'uso delle monete sociali complementari;
- sostenere filiere di produzione rispettose della dignità e della salute dei lavoratori, a salvaguardia dell'ambiente naturale e del rispetto degli animali;
- promuovere la coesione sociale, lo sviluppo delle relazioni sociali, la ricomposizione dei legami comunitari, l'allargamento della partecipazione alla vita pubblica e l'inclusione di persone economicamente svantaggiate;
- organizzare e partecipare ad eventi e laboratori;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e altri enti del terzo settore;
- sensibilizzare e coinvolgere gli attori locali e nazionali.

L'ammissione dei soci sarà unicamente subordinata alla dichiarazione di condivisione dei fini associativi. La quota associativa a nessun titolo potrà essere trasferita.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra citate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per ogni ulteriore finalità e/o azione istituzionale non espressamente inclusa nello Statuto si fa riferimento alla Carta di Comunità dell'Associazione.

ART. 4

(Ammissione e numero dei soci@)

Il numero dei soci@ è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, che si impegnano a rispettarne lo statuto e i documenti associativi deliberati e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione potrà stabilire quote differenti per macrocategorie di persone fisiche e giuridiche, disciplinate nella Carta di Comunità.

Chi intende essere ammesso come soci@ dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere integralmente il presente Statuto, la Carta di Comunità, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la disponibilità ad assumersi un incarico associativo, compatibilmente a competenze, interessi, bisogni ed esigenze personali e lavorative.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci@.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Soci@ ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associat@)

Gli associat@ hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dalla Carta di Comunità e dai regolamenti associativi;
- partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associat@ hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, la Carta di Comunità, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali e le altre decisioni adottate dai soci@ in conformità ai regolamenti;
- osservare il Patto Sociale di Autogestione svolgendo il proprio incarico associativo, salvo i casi di esonero per motivi di età, salute o altro;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci@ e dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri soci@ in modo personale, solidale, corretto, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non compiere atti che danneggino i beni, gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

ART. 6

(Perdita della qualifica di soci@)

La qualifica di soci@ si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza.

Il soci@ viene escluso quando mantiene una condotta lesiva degli obblighi del presente Statuto e della Carta di Comunità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere esclus@ dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessat@. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del soci@ devono essergli contestati per iscritto consentendo così allo stesso la facoltà di comunicare, entro 10 giorni dalla comunicazione degli addebiti e sempre per iscritto, eventuali ragioni a propria difesa. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul Libro Soci@ conseguente alla delibera dell'Assemblea.

prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci@.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associat@.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i component@ degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei component@ degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati@;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di scissione;
- delibera e discute su proposte avanzate dai soci@ e/o dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- ratifica l'entità della quota sociale annuale, dietro indicazione del Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci@, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci@ presenti, in proprio o per delega.

Nell'adempire al proprio ruolo decisionale, in prima battuta, le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese adottando il metodo del consenso, come descritto nella Carta di Comunità, riconoscendo in questo il processo che permette di:

- dare la possibilità a ciascun soci@ di partecipare attivamente nel prendere decisioni congiunte e richiedendo a ciascun@ di assumere responsabilità per tali decisioni;
- giungere a decisioni a cui tutti i soci@ avranno acconsentito e a cui ciascuno sarà disposto, a livelli diversi, a cooperare.

Nel perdurare una eventuale situazione di stallo, in seconda battuta, le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza qualificata (due terzi dei presenti e rappresentati per delega).

In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

Il soci@ può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al soci@. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La qualifica di soci@ può decadere. Questo si verifica in seguito al mancato versamento della quota associativa oltre 1 anno dalla scadenza fissata al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e dispone l'aggiornamento del Libro Soci@. La decadenza ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci@ che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci@;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (facoltativo).

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci@ è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24, comma 4, del Codice del Terzo settore) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Nell'Assemblea dei Soci@ hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro dei Soci@.

Ciascun soci@ ha diritto a un voto.

Ciascun soci@ può farsi rappresentare in Assemblea da un altro soci@ mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun soci@ può rappresentare sino ad un massimo di 2 associat@.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo e-mail o lettera, con eventuale post sui canali chiusi dei social media dell'Associazione o mediante affissione nella bacheca della sede associativa. Deve contenere il luogo, la data e l'ora di

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- seguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
- costituire Gruppi di Lavoro, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Comprende il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Assemblea che procede alla elezione, a maggioranza assoluta dei voti, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei component@. Viene convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, almeno 7 giorni prima. Deve contenere la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglier@.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nel Libro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. È presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

I lavori del Consiglio Direttivo si conformano ai principi del metodo del consenso della Carta di Comunità. Nel perdurare una eventuale situazione di stallo, in seconda battuta, le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un@ o più component@ il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci@ provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri component@ a maggioranza dei present@. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa la sua attività per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei present@. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca, presiede e coordina l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dispone dei fondi sociali.

ART. 11 (Vice-Presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 12

(Segretari@)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura inoltre:

- la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci@;
- cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale;
- sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci@;
- cura i rapporti tra i soci@ e l'Associazione;
- provvede al tesseramento dei nuovi soci@ e all'aggiornamento del registro relativo.

ART. 13

(Tesoriere)

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che concernono la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- predisporre il rendiconto annuale o il bilancio d'esercizio;
- accertare il regolare pagamento da parte dei soci@ delle quote associative annuali;
- verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità;
- collaborare con il Collegio dei Revisori dei conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato per libera decisione dall'Assemblea o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigilia sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, dell'art. 31 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito Libro dell'Organo di Controllo.

ART. 15 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito albo.

ART. 16 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 **(Risorse economiche)**

Il capitale sociale è illimitato e l'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- entrate per servizi ed attività svolte dall'Associazione, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc., entro i limiti di legge);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi dal Codice del Terzo settore;

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi statutari, contraendo all'occorrenza anche mutui o richiedendo finanziamenti.

ART. 19 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Qualora vengano raggiunte le soglie previste dal Codice del Terzo settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associat@. L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 21 **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci@, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci@ hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 22 **(Volontari@)**

I volontari@ sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari@ non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari@ possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari@ possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 23 **(Lavoratori@)**

L'Associazione può assumere lavoratori@ dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associat@, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori@ impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari@ o al 5% del numero dei soci@.

ART. 24 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associat@.

ART. 25 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



UFFICIO DI GROSSETO
ALLEGATO
Registrato il 19/01/2021 al n. 161
Mod. 3